



N° PAP-03325-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 24/04/2018 al 08/05/2018

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 01825/2018 del 23/04/2018

N° DetSet 00145/2018 del 23/04/2018

Dirigente: MAURIZIO GUIDO

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013, modifica ed integrazione alla D.D. CDR XIV n. 44 del 31/03/2016 (raccolta generale n. 771/2016 el 31/03/2016) impianto per la distribuzione di carburante con marcio TotalErg sito al viale Della Repubblica - PV NI006758 – ditta GAROIL di GARGIULO Andrea - Attività 6, Obiettivo 1, Azione 4.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ING. MAURIZIO GUIDO
in qualità di DIRIGENTE

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01825/2018, composta da n° 12 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 24 APR. 2018

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.T.C.

SETTORE URBANISTICO

Ing. Maurizio GUIDO

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante *La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "*i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*

a) autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

b) comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

d) autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

e) comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99](#);

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "*i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da*

campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura”;

- l’art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l’attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *“il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31”;*
- l’art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale” dispone: *“tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....”;*
- l’art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:”..... *per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....”;*
- l’art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d’acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l’art. 14, terzo comma, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*”, attribuisce al soggetto gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;
- con determinazione dirigenziale n. 44 del 31/03/2016 (recante n. 771/2016 di raccolta generale) del CDR XIV veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica Generale a favore del sig. Andrea GARGIULO nato a Lecce il 28/12/1979 ed ivi residente alla via Guido Gozzano n. 19 C.F. GRGNDR79T28E506V - titolare della ditta “*GAROIL di Gargiulo Andrea*” recante P.IVA n. 04641190758, gestore dell’impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg – PV NI006758 sito al viale della Repubblica, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi: lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento delle coperture ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013; autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia giusto art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013;
- con istanza telematica trasmessa a mezzo del portale impresainungiorno ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 06/07/2017 col n. 104469, il sig. Andrea Gargiulo chiedeva il rilascio dell’AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013*, avente ad oggetto l’impianto di autolavaggio posto all’interno del l’impianto di distribuzione carburanti TotalErg al viale Della Repubblica;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 109717/2017 del 17/07/2017, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C. la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Andrea Gargiulo, ai fini del rilascio dei contributi di competenza;
- con nota prot. n. 5203271 del 13.10.2017 l’Acquedotto Pugliese – Direzione Reti e impianti – Struttura Territoriale Operativa lecce, parere condizionato n. 18/2017, trasmetteva il

proprio parere favorevole con prescrizioni in merito alla richiesta di AUA;

- con nota prot. 55916/2018 del 13/03/2018, il Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio, trasmetteva al Settore Ambiente di questa A.C. la CILA depositata dal Sig. Andrea Gargiulo per sistema di depurazione, fuori terra, delle acque di lavaggio e realizzazione isola portale lavaggio da attivare presso l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione di cui all'oggetto, ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota prot. n. 0060690/2018 del 20/03/2018 il Settore Ambiente di questa A.C. riscontrava, con prescrizioni, la richiesta di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 21570 del 09/04/2018, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data 11/04/2018 al n. 0071123/2018, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, trasmetteva il proprio Nulla Osta nel quale si riporta quanto segue: *"Nulla Osta, pertanto, da parte di questo Servizio all'integrazione dell'AUA, adottata da questo Servizio con D.D. n. 1402 del 01.09.2015 e rilasciata da codesto SUAP con D.D. n. 771 del 31.03.2016 per le sole acque meteoriche, previa acquisizione dell'autorizzazione e prescrizioni dei competenti Soggetti preposti all'immissione in rete pubblica delle acque nere, per le acque reflue industriali alla fine del ciclo di autolavaggio."*
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"*;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la determinazione del CDR XIV di questa Amministrazione Comunale n. 44 del 31/03/2016 (raccolta generale n. 771/2016 del 31.03.2016);
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze

pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);

- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- con determinazione dirigenziale n. 44 del 31/03/2016 (recante n. 771/2016 di raccolta generale) del CDR XIV veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica Generale a favore del sig. Andrea GARGIULO nato a Lecce il 28/12/1979 ed ivi residente alla via Guido Gozzano n. 19 C.F. GRGNDR79T28E506V - titolare della ditta "GAROIL di Gargiulo Andrea" recante P.IVA n. 04641190758, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg – PV NI006758 sito al viale della Repubblica, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi: lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento delle coperture ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013; autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia giusto art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013;
- con istanza telematica trasmessa a mezzo del portale impresainungiorno ed acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 06/07/2017 col n. 104469, il sig. Andrea Gargiulo chiedeva il rilascio dell'AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 art. 3, comma 1 lettere: a) *scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del D.lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013*, avente ad oggetto l'impianto di autolavaggio posto all'interno del l'impianto di distribuzione carburanti TotalErg al viale Della Repubblica;
- con nota prot. n. 5203271 del 13.10.2017 l'Acquedotto Pugliese – Direzione Reti e impianti – Struttura Territoriale Operativa Lecce, parere condizionato n. 18/2017, trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito alla richiesta di AUA;
- con nota prot. n. 21570 del 09/04/2018, acquisita al protocollo generale di questa A.C. in data a11/04/2018 al n. 0071123/2018, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, trasmetteva il proprio Nulla Osta nel quale si riporta quanto segue: *"Nulla Osta, pertanto, da parte di questo Servizio all'integrazione dell'AUA, adottata da questo Servizio con D.D. n. 1402 del 01.09.2015 e rilasciata da codesto SUAP con D.D. n. 771 del 31.03 .20 16 per le sole acque meteoriche, previa acquisizione dell'autorizzazione e prescrizioni dei competenti Soggetti preposti all'immissione in rete pubblica delle acque nere, per le acque reflue industriali alla fine del ciclo di autolavaggio."*

Ritenuto che la predetta modifica – integrazione necessita, comunque, un aggiornamento dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n° 59/2013;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore del sig. Andrea GARGIULO nato a Lecce il 28/12/1979 ed ivi residente alla via Guido Gozzano n. 19 C.F. GRGNDR79T28E506V - titolare della ditta "GAROIL di Gargiulo Andrea" recante P.IVA n. 04641190758, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg – PV NI006758 sito al viale della Repubblica, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini dell'aggiornamento ed integrazione della Determina del CDR XIV n. 44 del 31/03/2016 (recante n. 771/2016 del 31.03.2016 di raccolta generale) per i seguenti titoli abilitativi:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento delle coperture ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia giusto art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 ;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e dell'articolo 14 comma 3 del regolamento regionale n. 26 del 09.12.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, in aggiornamento ed integrazione della determina del CDR XIV n. 44 del 31/03/2016 (Raccolta Generale n. 771/2016 del 31/03/2016), a favore del sig. **Andrea GARGIULO** nato a Lecce il 28/12/1979 ed ivi residente alla via Guido Gozzano n. 19 C.F. GRGNDR79T28E506V - titolare della ditta "*GAROIL di Gargiulo Andrea*" recante P.IVA n. 04641190758, gestore dell'impianto per la distribuzione carburanti con marchio TotalErg – PV NI006758 sito al viale della Repubblica, per i seguenti titoli abilitativi:

- lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento delle coperture ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;
- autorizzazione allo scarico - immissione nel collettore della rete fognaria comunale delle acque meteoriche di seconda pioggia giusto art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013;
- autorizzazione allo scarico- immissione nel collettore della rete pubblica delle acque nere, per le acque reflue industriali alla fine del ciclo di autolavaggio;

di sottoporre il gestore, sig. **Andrea GARGIULO** al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la ditta è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante irrigazione superficiale, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle coperture e dai piazzali della struttura in oggetto, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;
- b) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento al Comune di

Lecce ed al Servizio Ambiente della provincia di Lecce, inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alla planimetria del “*come eseguito*”, riportante l’ubicazione del serbatoio di accumulo per il riutilizzo e della rete di irrigazione, nonché le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

- c) ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell’evento piovoso;
- d) ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- e) provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l’olio nel comparto di disoleazione;
- f) effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all’interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- g) informare, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l’Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- h) procedere ai sensi dell’art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell’attività o dell’impianto;

con riferimento all’immissione nella fognatura comunale bianca separata, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate, ed in esubero rispetto alla capacità di riutilizzo provenienti dall’impianto per la distribuzione carburanti sito in Lecce al viale Della Repubblica recante marchio TotalErg PV NI006758, l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

1. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
2. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura bianca le acque di prima pioggia, le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere acquisendo la necessaria autorizzazione dal servizio gestore;
3. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
4. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
5. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 03. e 04. precedenti, devono essere

- smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
6. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
 7. al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce;
 8. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
 9. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
 10. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
 11. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
 12. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
 13. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 14. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 15. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti l) ed m) precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
 16. presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo,

unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

1. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
2. la ditta dovrà comunicare tempestivamente, tramite il SUAP comunale, al Settore Ambiente di questa A.C., alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;

con riferimento all'autorizzazione allo scarico- immissione nel collettore della rete pubblica delle acque nere, per le acque reflue industriali alla fine del ciclo di autolavaggio, la ditta ha obbligo di:

- a) rispettare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore, che nel caso di specie è l'Acquedotto Pugliese;
- b) trasmettere all'Amministrazione Comunale, copia dell'Autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore;
- c) la ditta dovrà trasmettere, tramite il portale [impresainungiorno](http://impresainungiorno.com), la comunicazione di esercitare l'attività classificata ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, attività/impianto di cui al punto 4 lettera "L" della Parte I all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- d) entro non oltre 10 giorni dall'avvio dell'impianto di autolavaggio dovrà essere predisposta ed inviata al Settore Ambiente di questa A.C. una valutazione acustica a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale da cui risulti il rispetto dei limiti di legge;

dare atto che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

di fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate. **Nel caso in questione resta ferma, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal CDR XIV di questa Amministrazione Comunale con D.D. n. 44 del 31/03/2016 (Raccolta generale n. 771/2016 del 31/03/2016) e cioè al 30/03/2031;**

dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;


dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:


- a) Al gestore, ditta Garoil di Gargiulo Andrea;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Aldo Moro n. 30/3 – Lecce;
- c) Alla Provincia di Lecce –Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, via Umberto I° n.13 – Lecce ;
- d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
- e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
- f) All'Acquedotto Pugliese – Direzione Reti e impianti – Struttura Territoriale Operativa Lecce;
- g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;

dare atto che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

dare atto che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.





Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.